

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 2014 - Castell’Arquato – Pc -



Comune

Castell’Arquato



Comune

Lugagnano Val d’Arda



Comune

Morfasso



Comune

Vernasca

Decreto n. 8 del 25/03/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COMUNALI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020 RECANTE ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE E DELL’ART.87, COMMA 1, LETT.A, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N.18

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- conseguentemente, il Governo italiano ha adottato molteplici provvedimenti, nella forma di decretazione d’urgenza e di DPCM, atti a contenere e gestire tale epidemia, dapprima con efficacia limitata ad alcune aree e, successivamente, estesa all’intero territorio nazionale;

RICHIAMATI, in particolare:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art.3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

APPURATO che:

- l'art.1, comma 1, n.6, del DPCM 11 marzo 2020, stabilisce che “fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
- l'art.87, comma 1, lett.a, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, prevede che le pubbliche amministrazioni limitino “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”;

RITENUTO di dover dare applicazione ai disposti normativi de quibus, attraverso l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza;

RICHIAMATO, a tal fine, l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19 settembre 2002, in materia di servizi minimi essenziali da assicurare in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle;

ESAMINATO, nello specifico, l'art.2, rubricato “servizi pubblici essenziali”;

VALUTATI, alla stregua del succitato art.2, i seguenti servizi indifferibili, da rendere in presenza sono:

- servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;

- servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
 - c. attività di pronto intervento;
 - d. attività della centrale operativa;
 - e. vigilanza casa municipale;
 - f. assistenza al servizio attinente alla rete stradale, in caso di sgombero della neve;
- servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;

STABILITO che il personale preposto ai servizi de quibus dovrà garantire la presenza, anche mediante turnazione da concordare con il Responsabile di Settore, fermo restando quanto previsto dalle norme emergenziali in tema di:

- a. fruizione di ferie pregresse, di congedo ordinario, della banca delle ore, della rotazione, previo accordo con questa Unione (per il personale trasferito) o con l'Amministrazione di appartenenza (per il personale comandato);
- b. richiesta di lavoro agile previo accordo ccon questa Unione (per il personale trasferito) o con l'Amministrazione di appartenenza (per il personale comandato);

PRECISATO che le disposizioni di cui al presente atto avranno applicazione fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe dettate dall'adozione di ulteriori provvedimenti governativi;

DECRETA

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla stregua dell'art.1, comma 1, n.6, del DPCM 11 marzo 2020, e dell'art.87, comma 1, lett.a, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, i seguenti servizi indifferibili, da rendere in presenza, ovvero:

2. di stabilire che il personale preposto ai servizi de quibus dovrà garantire la presenza, anche mediante turnazione da concordare con il Responsabile di Settore, fermo restando quanto previsto dalle norme emergenziali in tema di:

- a. fruizione di ferie pregresse, di congedo ordinario, della banca delle ore, della rotazione, previo accordo con questa Unione (per il personale trasferito) o con l'Amministrazione di appartenenza (per il personale comandato);
- b. richiesta di lavoro agile previo accordo ccon questa Unione (per il personale trasferito) o con l'Amministrazione di appartenenza (per il personale comandato);

3. di precisare che le disposizioni di cui al presente atto avranno applicazione fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe dettate dall'adozione di ulteriori provvedimenti governativi;

4. di divulgare il presente atto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ente.

**IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
PAOLO CALESTANI**